



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4736 del 2015,
proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Anastasia Montinaro, con
domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Torchiarolo, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Lolli, con domicilio eletto
presso Stefano Gori, in Roma, via Pietro della Valle, 4;

A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio
eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione I, n. 00623/2015,
resa tra le parti, concernente approvazione piano relativo alle misure

di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel comune di Torchiarolo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torchiarolo e di A.R.P.A. Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Vergine, per delega di Montinaro, Quinto, per delega di Marasco, e Lolli;

Considerato che:

a) ai fini del decidere il Collegio ritiene necessario disporre una verifica tendente ad accertare quale sia l'origine del superamento dei valori limite di PM10 riscontrati dalle centraline di rilevamento della qualità dell'aria installate nel Comune di Torchiarolo, e, in particolare, se il detto superamento possa essere determinato e in che misura, dalla *"combustione di legna legata alle attività agricole stagionali ed utilizzo di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali"*, ovvero se il rilevato stato di inquinamento dell'aria possa ascriversi e in che misura, alle emissioni provenienti dalla centrale termoelettrica di Enel Produzione s.p.a. ubicata nella vicina località di Cerano o da altri stabilimenti inclusi nell'area industriale di Brindisi;

b) la verifica dovrà essere eseguita dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, dell'Università degli Studi

- Federico II di Napoli, o altro professore ordinario suo delegato, in contraddittorio con le parti costituite;
- c) queste ultime potranno nominare propri consulenti tecnici sino al momento dell'inizio delle operazioni di verifica, alle quali gli stessi consulenti tecnici e i difensori potranno intervenire, a tale ultimo riguardo il verificatore dovrà dare comunicazione, anche a mezzo pec, al domicilio eletto presso i procuratori delle parti, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle dette operazioni, del giorno e dell'ora di svolgimento delle stesse;
- d) la parte appellante dovrà versare al verificatore la somma di € 10.000/00 (diecimila) a titolo di acconto, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della data fissata per il compimento delle operazioni di verifica e il mancato versamento dell'acconto costituirà valido motivo per il verificatore di rifiutare l'inizio della propria attività;
- e) per l'esecuzione della verifica deve essere assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- f) la relazione conclusiva delle operazioni di verifica dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel successivo termine di 30 (trenta) giorni;
- g) per l'ulteriore trattazione della causa dev'essere fissata la pubblica udienza del 9 marzo 2017;
- h) occorre mandare alla Segreteria di comunicare immediatamente la presente ordinanza alle parti, presso i rispettivi difensori costituiti, nonché al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, dell'Università degli Studi Federico II di Napoli;
- 

i) deve restare sospesa, nel frattempo, ogni statuizione sul rito, sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) sospesa ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese in relazione al ricorso in appello in epigrafe, provvede come segue:

- a) dispone l'incombente di cui in motivazione, secondo modalità e termini ivi specificati;
- b) manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente ordinanza alle parti costituite e al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, dell'Università degli Studi Federico II di Napoli;
- c) rinvia, per l'ulteriore trattazione del ricorso, alla pubblica udienza del 9 marzo 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 26 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 2, cod. proc. amm.)

g. guemee

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE V)

Copia del presente procedimento è stata
trasmissa a *Regione Puglia - Comune di Torchiara*
Addi 26 LUG. 2016 Il Segretario



*ARPA Puglia
direttore Dip.to
Inf. civile, edile,
ambientale, Scuole
Politecnico e delle
Scienze di Base,
Università degli Studi
Federico II di Napoli;*

